PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE AD1/C NEL COMUNE DELLA SPEZIA

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' EX ART. 13 L.R. 32/2012 RELAZIONE ISTRUTTORIA N.1 DEL 6 GIUGNO 2018

NOTE TECNICHE IN MERITO AGLI ASPETTI IDRAULICI

Con riferimento alla relazione istruttoria del Comune della Spezia, redatta nell'ambito della procedura di assoggettabilità ex art. 13 della L.R. 32/2012 del PUO Distretto di Trasformazione AD1/C, di seguito si riportano alcune note tecniche in merito agli aspetti idraulici legati alle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 20 e al Regolamento Regionale N. 3 del 14/07/2011 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua) aggiornato ai sensi della DGR N. 181 del 11/03/2016.

In merito agli aspetti idraulici nella relazione istruttoria del Comune si fa riferimento ai pareri espressi dalla Regione Liguria - Settore Difesa del Suolo del 12/4/2018 (Prot. PG/2018/110282) e del 30/05/2018 (Prot. PG/2018/153190), e alla nota del 17/05/2018 a firma dell'Arch. N. De Mastri (in qualità di progettista del PUO) finalizzata a fornire chiarimenti in riferimento al primo parere reso dalla Regione Liguria.

Ed è proprio a seguito di tale nota che la Regione Liguria, nel suo secondo parere, prende atto dell'assenza all'interno del settore del PUO di corsi d'acqua riferibili al reticolo idrografico regionale e della distanza di circa 80 m fra le previste edificazioni e il Fosso Termomeccanica, che si sviluppa lungo i margini del Cimitero Comunale e prosegue tombinato lungo Via del Molo, rimandando al Comune della Spezia, nell'ambito dell'attività Istruttoria funzionale al rilascio dei pareri e dei permessi relativi alla successiva fase di progettazione edilizia, l'analisi dei sistemi di regimazione delle acque meteoriche necessari per evitare fenomeni di allagamento e ristagno.

Tuttavia il Comune, nella sua relazione di istruttoria, non ritiene che la documentazione di cui sopra sia sufficiente a definire in maniera esaustiva le interferenze degli interventi previsti dal PUO con il reticolo idrografico in quanto:

- a) le cartografie del reticolo idrografico regionale adottato con DGR n. 1449 del 30/10/2012 non sono esaustive ma di mero carattere consultivo;
- b) i "locali sistemi di allontanamento delle acque meteoriche raccolte dai campi" e le "fognature urbane meteoriche" cui fa riferimento l'Arch. De Mastri nella sua nota al primo parere della Regione Liguria, rientrano nella definizione di cui all'art. 3 c.1 del RR 3/2011 e s.m.i. quale *reticolo idrografico minuto* (ossia porzioni del reticolo idrografico regionale comprendente le aste fluviali con bacino sotteso inferiore a 0,1 km²), per i quali è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta dei limiti dell'alveo pari a 3 m nella quale sono altresì vietate le piantagioni di alberi e siepi e le movimentazioni di terreno superiori a 50 cm.

A parere dello scrivente quanto sopra non è supportato da alcuna motivazione tecnica o normativa come nel seguito meglio specificato.

Punto a)

pur ammettendo che la cartografia regionale non sia da intendersi esaustiva ai fini della definizione del reticolo idrografico significativo, l'estratto dell'impianto originale del Catasto (Foglio 45 del 1938) di seguito riportato conferma l'assenza di corsi d'acqua significativi nell'area EX SIO.




Fig. 1 - Foglio 45 - Estratto Catasto Impianto 1938

Analogamente nell'estratto sotto riportato della mappatura del reticolo idrografico principale del Piano di Bacino Ambito 20, non sono evidenziati corsi d'acqua interferenti con l'area del PUO.




Fig. 3 - Estratto Carta reticolo idrografico principale PdB

Quanto sopra conferma l'assenza di corsi d'acqua significativi all'interno delle aree del PUO anche alla luce del punto a) comma 1, art. 3 del RR 3/2011 e s.m.i. che recita:

Articolo 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) Reticolo idrografico regionale: reticolo idrografico che comprende tutti i corsi

d'acqua presenti sul territorio regionale, ovvero quelli già iscritti agli ex elenchi delle acque pubbliche e quelli per i quali la declaratoria di pubblicità è intervenuta con l'entrata in vigore del DPR 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche).

Punto b)

I sistemi di allontanamento delle acque meteoriche raccolte dai campi e le fognature urbane non rientrano nel campo di applicazione del RR 3/2011 e s.m.i. come riportato al comma 2 dell'Art. 2 dello stesso Regolamento che di seguito si riporta integralmente.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

- 2. Il presente Regolamento si applica sul reticolo idrografico regionale, come definito ed articolato all'articolo 3, ed alle relative pertinenze.
- 3. <u>Non fanno parte del reticolo idrografico canali di irrigazione, canali di alimentazioni a mulini o altre attività, canali di drenaggio urbano, fognature, e similari.</u>

Pertanto nel caso specifico i canali di drenaggio e le fognature presenti non sono soggette a nessun tipo di fascia di inedificabilità assoluta e alle limitazioni e prescrizioni di cui al RR 3/2011 e s.m.i.

Genova 28 agosto 2018

Ing. Pietro Misurale